

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. D A R I A P I E T R O C A R L O**  
**Avv. A L E S S A N D R A P I L L I N I N I**

---

Trasmessa via pec: comune.monterotondo.rm@pec.it

Spett.le  
Comune di Monterotondo  
Piazza Angelo Frammartino, n. 4  
**00015 - Monterotondo RM**

Roma, li 8.05.2024

**TAR LAZIO ROMA SEZIONE SECONDA BIS**  
**PRESIDENTE DOTT. FRANCAVILLA**  
**RICORSO R.g. 9636/2023**  
**PROSSIMA UDIENZA PUBBLICA 16 OTTOBRE 2024**

**ISTANZA DI RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Le sottoscritte Avv. Daria Pietrocarlo (CF: PTRDRA74L49H501H); pec: dariapietrocarlo@ordineavvocatiroma.org, tel. 06.89345903), Avv. Alessandra Pillinini (CF: PLLLSN74P57H501Q); pec: alessandrapillinini@ordineavvocatiroma.org, tel. 06.89345903), con studio in Roma, Via Adolfo Gandiglio, 27, in qualità di difensori delle Sigg.re Francesca Bisconti (CF:BSCFNC54C44D477R) nata a Falerone (AP) il 04.03.1954 e residente in Fonte Nuova (RM), via Santa Lucia, n. 152 e Chiara Pierfranceschi, nella qualità di caregiver familiare, nata a Roma il 23.07.1983 (CF:PRFCHR83L63H501Y) e residente in Fonte Nuova (RM), via Santa Lucia, n. 152, nel giudizio R.g. 9636/2023, pendente dinanzi al Tar Lazio - ROMA, Sezione 2B, promosso contro il Comune di Monterotondo (P.IVA 80140110588) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino, n. 4, pec: comune.monterotondo.rm@pec.it, provvedono alla redazione e alla trasmissione della presente comunicazione, da pubblicarsi, unitamente all'ordinanza n. 1497/2024 emessa in data 17.04.2024, dal Tar Lazio - Roma, Sezione 2B, sul sito internet del Comune di Monterotondo (P.IVA 80140110588) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino, n. 4, in ottemperanza all'ordinanza n. 1497/2024 emessa in data 17.04.2024, dal Tar Lazio - Roma, Sezione 2B,

---

Via Adolfo Gandiglio, n. 27 – 00151 Roma  
Tel. +39 06 89 34 59 03 - Fax +39 06 89 34 59 03  
Piazza di Pietra, 44 – 00186 Roma  
Tel. + 39 06 85 34 54 49 - Fax + 39 06 85 35 74 79  
e-mail: avv.dariapietrocarlo@gmail.com  
PEC: dariapietrocarlo@ordineavvocatiroma.org  
e-mail: alessandrapillinini@hotmail.it  
PEC: alessandrapillinini@ordineavvocatiroma.org

nell'ambito del predetto giudizio R.g. 9636/2023, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti compresi nell'elenco pubblico formato a seguito dell'avviso approvato con la determina dirigenziale del Comune di Monterotondo n. 196 del 4.03.2024. A tal fine, l'ordinanza n. 1497/2024 emessa in data 17.04.2024, dal Tar Lazio - Roma, Sezione 2B, ha previsto che l'integrazione del contraddittorio avvenga per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, con le modalità stabilite dall'ordinanza medesima e che si riportano qui di seguito testualmente: "(omissis) a) parte ricorrente dovrà inviare al Comune di Monterotondo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, il tutto riferito al ricorso principale ed ai motivi aggiunti; b) il Comune dovrà provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza e della predetta comunicazione sul proprio sito internet istituzionale per il periodo continuativo di giorni sessanta comunicando alla ricorrente la data d'inizio della pubblicazione; b) nei trenta giorni successivi dall'inizio della pubblicazione, la parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova della pubblicazione stessa".

Pertanto, si fa espressa istanza all'amministrazione in epigrafe di provvedere a quanto disposto dall'ordinanza mediante pubblicazione della presente comunicazione e della citata ordinanza n. 1497/2024 sul sito internet istituzionale del Comune di Monterotondo per il periodo continuativo di giorni sessanta e all'uopo si richiede la tempestiva comunicazione della data d'inizio della pubblicazione ed un attestato nel quale si attesti e confermi l'avvenuta pubblicazione della predetta comunicazione e ordinanza, per consentirne il deposito telematico presso la cancelleria del Tar Lazio- Roma entro il termine indicato.

All'uopo, in ottemperanza all'ordinanza, si riassume quanto segue.

\*\*\*\*\*

**RICORSO INTRODUTTIVO:**

1) **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del giudizio:**

Tar Lazio - Roma, ricorso R.g. 9636/2023 depositato in data 5.07.2023, presso il Tar Lazio-Roma, Sezione 2 Bis, . Dott. Michelangelo Francavilla, udienza per la definizione del giudizio fissata per il giorno 16.10.2024 ore di rito;

2) **Parti ricorrenti ed amministrazione evocata in giudizio:**

Ricorrente: Francesca Bisconti (CF: BSCFNC54C44D477R) nata a Falerone (AP) il 04.03.1954 e residente in Fonte Nuova (RM), via Santa Lucia, n. 152;

Ricorrente: Chiara Pierfranceschi, nella qualità di caregiver familiare, nata a Roma il 23.07.1983 (CF: PRFCHR83L63H501Y) e residente in Fonte Nuova (RM), via Santa Lucia, n. 152;

Amministrazione evocata: Comune di Monterotondo (P.IVA 80140110588) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino, n. 4, pec: comune.monterotondo.rm@pec.it

3) **PETITUM:**

accertamento del diritto in favore della sig.ra Francesca Bisconti del contributo di cura nella misura mensile di euro 700,00 a decorrere dal mese di marzo dell'anno 2023 e fino al mese di febbraio 2024, sussistendo tutti i requisiti di cui al cui alla DGR 897/2021, da erogarsi in favore della figlia caregiver familiare sig.ra Chiara Pierfranceschi, nonché l'accertamento della illegittima condotta tenuta dalla P.A. la quale dovrà essere condannata al pagamento delle differenze dovute da marzo 2023 fino all'effettivo soddisfo.

**CONCLUSIONI RICORSO:** si chiede a codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale affinché, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Francesca Bisconti a ricevere il contributo di cura nella misura mensile di euro 700,00 a decorrere dal mese di marzo dell'anno 2023 e fino al febbraio 2024, sussistendo tutti i requisiti di cui al cui alla DGR 897/2021, da erogarsi in favore della figlia caregiver familiare sig.ra Chiara Pierfranceschi e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dalla P.A. e condannarla al pagamento delle differenze dovute da marzo 2023 fino all'effettivo soddisfo. Con riserva di motivi aggiunti e di istanze istruttorie. Con vittoria di onorari e condanna al rimborso di tutte le spese e gli oneri processuali.

4) **CENSURE:**

ECESSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DI: L. 296/2006; L. 190/2014; LEGGE 208/2015; Legge 232/2016; D.L. 243/2016, - convertito, con modificazioni, da L. 18/2017; L. 205/2017; D.P.C.M. del 27.11.2017; D.P.C.M. del 12.12.2018; D.I. 26.9.2016 e RELATIVI ALLEGATI; LEGGE REGIONALE N. 11/2016; Deliberazione n. 344 GIUNTA CAPITOLINA (seduta del 24 dicembre 2020); DGR 897/2021

In virtù della normativa sopra richiamata, nel caso di specie è dovuto il contributo di cura nella misura di euro 700 mensili, anziché euro 400, in quanto sussiste il requisito della continuità assistenziale sin dal 2021, nonché l'assenza di altri servizi e prestazioni sociali e socio sanitari attivati nell'ambito del PAI.

Ne consegue, sempre in relazione alle tabelle di calcolo di cui al DGR 897/2021, che il punteggio attribuito alla sig.ra Bisconti è pari a 9 e per i punteggi compresi tra 9-12 il contributo minimo da erogare è pari ad euro 700 mensili.

Inoltre l'ISEE della sig.ra Francesca Bisconti, da ultimo quello allegato alla domanda del 2023 (cfr. doc. 13), è rimasto sempre al di sotto della soglia dei 25.000 euro e ciò le dà diritto al contributo mensile di euro 700.

In considerazione di quanto sopra dedotto, è quindi evidente come la P.A., nel dettaglio, non abbia correttamente applicato i criteri per riconoscere il contributo di cura nel suo esatto importo di euro 700, violando così la normativa di settore, e nel contempo ledendo gli interessi dell'utente che si è vista improvvisamente decurtato il contributo.

Il Comune di Monterotondo non ha in sostanza rispettato la ratio del contributo di cura, così come delineata dal quadro normativo innanzi richiamato ed inoltre la propria condotta appare poco coerente per i motivi che seguono.

L'Ente, con verbale del Comitato Istituzionale del 16.01.2023 allegato alla risposta inviata alle scriventi in data 14.06.2023, prendeva atto di uno stanziamento regionale insufficiente di euro 633.000,00, e, pertanto, deliberava di applicare il criterio del contributo minimo per tutti i beneficiari al fine di erogare a tutti gli utenti un supporto base di contributo.

Successivamente, con Determinazione n. 75 del 07.02.2023, il Comune di Monterotondo deliberava, invece, di dare attuazione a quanto stabilito dalla Regione Lazio in materia di interventi in favore di cittadini in condizione di disabilità gravissima, con particolare riferimento alle Linee guida approvate con la DGR. n. 897 del 09/12/2021.

Ergo, quindi, di dare attuazione anche al principio della continuità assistenziale della misura stabilita in base alle modalità di calcolo di cui alla DGR 897/2021 e all'ISEE prodotto, che, nel caso di specie, avrebbe dato diritto alla misura mensile corretta di euro 700,00.

Appare quindi evidente come il Comune di Monterotondo non abbia applicato i criteri di cui alla citata DGR 897/2021.

La illegittima decisione dell'Ente di riconoscere a tutti i contributi minimi, finisce con l'accordare l'assegno di cura a chi ha una minore necessità di essere accudito e assistito.

Il criterio adottato dal Comune ha di fatto discriminato i disabili gravissimi colpiti da un maggiore ed effettivo deficit di autosufficienza e quindi maggiormente bisognosi di essere curati ed assistiti nel proprio domicilio, favorendo invece i disabili, anche in migliori condizioni di salute, con nucleo familiare caratterizzato da condizioni socioeconomiche anche migliori.

Ne discende che il potere discrezionale dell'Amministrazione regionale, nel definire le modalità operative finalizzate alla effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali di tipo sanitario come l'"assegno di cura", trova un limite indefettibile nella previsione costituzionale secondo la quale "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo " a partire dal "fondamentale diritto dell'individuo" alla salute, che deve essere tutelato (anche) garantendo la necessaria attività di "cura" in via diretta ovvero mediante l'erogazione di un "assegno" adeguato, e quindi necessariamente proporzionato alle condizioni di salute ed alle conseguenti necessità di cura domiciliare.

Pertanto, la condotta irragionevole della PA ha leso quel criterio di ragionevolezza e proporzionalità del complessivo intervento rispetto alle necessità di cura del singolo paziente, derivanti dalla effettiva gravità della situazione di salute e dalla conseguente condizione di non autosufficienza, e ciò a tutela della sua libertà e dignità personale.

#### **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:**

##### **1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del giudizio:**

Tar Lazio - Roma, ricorso R.g. 9636/2023 depositato in data 5.07.2023, presso il Tar Lazio-Roma, Sezione 2 Bis, G. Dott. Michelangelo Francavilla, udienza per la definizione del giudizio fissata per il giorno 16.10.2024 ore di rito;

##### **2) Parti ricorrenti ed amministrazione evocata in giudizio:**

Ricorrente: Francesca Bisconti (CF: BSCFNC54C44D477R) nata a Falerone (AP) il 04.03.1954 e residente in Fonte Nuova (RM), via Santa Lucia, n. 152;

Ricorrente: Chiara Pierfranceschi, nella qualità di caregiver familiare, nata a Roma il 23.07.1983 (CF: PRFCHR83L63H501Y) e residente in Fonte Nuova (RM), via Santa Lucia, n. 152;

Amministrazione evocata: Comune di Monterotondo (P.IVA 80140110588) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino, n. 4, pec: comune.monterotondo.rm@pec.it

**3) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 196 del 4.03.2024 del Comune di Monterotondo oggetto: approvazione avviso interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima annualità 2024 e dei documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della determina, in particolare l'avviso pubblico "interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima anno 2024" nella parte in cui prevede che l'importo minimo da erogare è di € 400,00 mensili a partire dalla mensilità di marzo 2024, per ciascuna persona beneficiaria (valutata in base alle scale ed ai criteri di cui all'allegato A della DGR 897/2021 nei limiti delle risorse stanziare dalla Regione Lazio per il Distretto RM 5.1), e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (cfr. doc. 1; doc. 2; doc. 2bis doc. 2 ter; 2 quater).

**4) PETITUM:**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 196 del 4.03.2024 del Comune di Monterotondo oggetto: approvazione avviso interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima annualità 2024 e dei documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della determina, in particolare l'avviso pubblico "interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima anno 2024" nella parte in cui prevede che l'importo minimo da erogare è di € 400,00 mensili a partire dalla mensilità di marzo 2024, per ciascuna persona beneficiaria (valutata in base alle scale ed ai criteri di cui all'allegato A della DGR 897/2021 nei limiti delle risorse stanziare dalla Regione Lazio per il Distretto RM 5.1), e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (cfr. doc. 1; doc. 2; doc. 2bis doc. 2 ter; 2 quater), nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire il contributo di cura nella misura mensile di € 700,00 sussistendo tutti i requisiti di cui al cui alla DGR 897/2021, da erogarsi in favore della figlia caregiver familiare sig.ra Chiara Pierfranceschi.

**5) CENSURE:**

ECCESSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DI: L. 296/2006; L. 190/2014; LEGGE 208/2015; Legge 232/2016; D.L. 243/2016, - convertito, con modificazioni, da L. 18/2017; L. 205/2017; D.P.C.M. del

27.11.2017; D.P.C.M. del 12.12.2018; D.I. 26.9.2016 e RELATIVI ALLEGATI; LEGGE REGIONALE N. 11/2016; Deliberazione n. 344 GIUNTA CAPITOLINA (seduta del 24 dicembre 2020); DGR 897/2021 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI PRIVATI

Alla luce della normativa richiamata, gli atti ivi impugnati sono immediatamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente in quanto non hanno rispettato la DGR 897/2021 che prevede quanto segue: "l'importo minimo del contributo riconosciuto all'utente varia dai 700,00 euro ai 400,00 euro".

La determinazione n. 196 del 4.03.2024 del Comune di Monterotondo è quindi illegittima in quanto non ha previsto la misura del contributo di cura pari ad euro 700,00. La ricorrente ha fatto affidamento alla prestazione economica mensile pari ad € 700 alla stessa erogata negli anni 2021 e 2022 e illegittimamente ridotta nell'anno 2023, senza che tale modifica peggiorativa potesse essere prevedibile.

La fiducia nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio è stata frustata dal Comune di Monterotondo che non ha rispettato i parametri previsti dal DGR 897/2021, nonché il principio di continuità assistenziale nel programmare le risorse sia per l'accoglimento delle nuove domande che per garantire la spesa necessaria alla sostenibilità degli utenti già in carico.

La riduzione dell'assegno di cura è quindi lesiva del legittimo affidamento posto dalle ricorrenti sul loro diritto a percepire il beneficio economico nella misura indicata dal DGR 897/2021, dal momento che le successive delibere sopra menzionate non hanno lasciato intendere che il beneficio sarebbe stato sottoposto a delle decurtazioni.

Pertanto, il mancato accoglimento della misura cautelare comporterà l'erogazione delle relative somme agli aventi diritto con conseguente esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla Regione. Sul punto, si precisa che con la DGR n. 658 del 20.10.2023 la Regione Lazio ha scelto di: - riservare alla disabilità gravissima anche i riparti aggiuntivi del FNA nelle annualità 2020 e 2021; - integrare le risorse statali attraverso un cofinanziamento regionale di complessivi euro 19.300.000,00 per le annualità 2020, 2021 e 2022, che sarà assicurato anche nelle annualità 2023 e 2024 con 16.000.000,00 di euro complessivi.

I provvedimenti impugnati non hanno quindi tenuto conto dei parametri dettati dalla DGR 897/2021. Infatti, secondo le tabelle di calcolo, il punteggio attribuito alla Sig.ra Bisconti è pari a 9 e per i punteggi compresi tra 9-12 il contributo minimo da erogare è pari ad euro 700 mensili.

Ciò si evince dallo stesso elenco dei beneficiari prodotto dalla resistente, in cui, pur essendo stato attribuito il punteggio 9 alla ricorrente, non le è stato erogato il contributo nella misura corrispondente, ossia € 700,00.

Infatti, l'ISEE 2023 della sig.ra Francesca Bisconti, come da documento versato in atti, (cfr. doc. 13 ricorso principale), è pari ad € 17.353,04, e quello allegato alla domanda disabilità gravissima anno 2024 (cfr. doc. 4) è pari ad € 17.717,30 (cfr. doc. 5) quindi al di sotto della soglia dei 25.000 euro. Ciò le dà diritto al contributo mensile di euro 700 in quanto la DGR 897/2021 prevede: "agli utenti che non fruiscono di altri servizi/prestazioni (come il caso di specie, ndr) e presentano un ISEE socio sanitario fino a euro 25.000,00 rimane assegnato l'importo minimo del contributo assistenziale di 700 euro".

Ne consegue che il contributo di cura da erogare alla ricorrente deve corrispondere ad € 700,00 e non all'importo minimo di € 400,00 previsto nell'avviso pubblico impugnato.

La ricorrente quindi contesta la legittimità delle modalità di quantificazione del contributo caregiver introdotte dalla determinazione n. 196 del 4.03.2024 del Comune di Monterotondo e dall'allegato avviso pubblico "interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima anno 2024", che hanno determinato il riconoscimento di un importo minimo di € 400,00, sebbene l'importo minimo del contributo riconosciuto all'utente ai sensi del DGR 897/2021 varia dai 700,00 euro ai 400,00 euro.

I provvedimenti impugnati dispongono la riduzione della misura minima dell'assegno di cura per tutti i disabili gravissimi, in modo generalizzato ed indiscriminato, senza tenere conto dei rispettivi progetti individuali di vita, della situazione ISEE del singolo avente diritto, dei singoli punteggi e del principio di continuità assistenziale.

Sul punto la Regione Lazio con pec datata 11/07/2023 inviata all'Avv. Daria Pietrocarlo ha precisato per il caso di specie quanto segue "Ai fini dell'erogazione effettiva del beneficio assistenziale i distretti devono attenersi alle indicazioni di cui alla DGR 897/2021 (linee guida regionali disabilità gravissima) che, in specie, prevedono di dare continuità assistenziale agli utenti già in carico, a seguire, esaurire le liste di attesa già esistenti e poi prendere in carico le nuove istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per queste ultime, quindi, i punteggi rilevano solo per la determinazione del valore minimo del contributo" (cfr. doc. 3).

Inoltre il citato provvedimento prevede che “agli utenti che non fruiscono di altri servizi/prestazioni e presentano un ISEE socio sanitario fino a euro 25.000,00 rimane assegnato l’importo minimo del contributo assistenziale di 700 euro”.

**CONCLUSIONI RICORSO MOTIVI AGGIUNTI:** voglia l'On.le TAR del Lazio-Roma adito, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, accogliere la domanda in epigrafe e in via cautelare: sospendere i provvedimenti impugnati, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi sopra esposti e, considerata anche la dichiarazione in atti della Regione Lazio che conferma le ragioni del ricorso, riconoscere alle ricorrenti il contributo di cura nella misura corretta di € 700,00 e, per l’effetto, condannare il Comune di Monterotondo a versare alle ricorrenti la differenza mensile pari ad euro 300,00 a decorrere da marzo 2023 fino ad ottobre 2023 compreso (con esclusione dei mesi di novembre e dicembre 2023 nonché gennaio e febbraio 2024).

Nel merito, accogliere il ricorso principale ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati e ogni atto presupposto, successivo e consequenziale e dichiarare il diritto della Sig.ra Francesca Bisconti a ricevere il contributo di cura nella misura mensile di euro 700,00 a decorrere dal mese di marzo dell’anno 2023 (ad esclusione dei mesi di novembre e dicembre 2023 nonché gennaio e febbraio 2024) e fino a febbraio 2025, sussistendo tutti i requisiti di cui al cui alla DGR 897/2021, da erogarsi in favore della figlia caregiver familiare sig.ra Chiara Pierfranceschi e, per l’effetto, dichiarare l’illegittimità della condotta tenuta dalla P.A. e condannarla al pagamento delle differenze dovute da marzo 2023 fino a febbraio 2025 e comunque fino all’effettivo soddisfo.

**Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti.**

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei soggetti compresi nell’elenco pubblico formato a seguito dell’avviso approvato con la determina dirigenziale del Comune di Monterotondo n. 196 del 4.03.2024. n. 196 del 4.03.2024.

Si allega al presente avviso:

- 1) Ordinanza del Tar Lazio – Roma n. 1497/2024 emessa in data 17.04.2024, dal Tar Lazio – Roma, Sezione 2B.

Avv. Alessandra Pillinini

Avv. Daria Pietrocarlo